



ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

SECO UNICO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA
VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 – 80134 NAPOLI – Tel. +39 081 19805000 – Telefax +39 081 19805700

C.C.I.A.A. Napoli n. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00

Capitolato speciale d'appalto

**Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria alle opere edili delle
Officine/Depositi ed i Capolinea della Divisione Trasporto
Automobilistico.**

Napoli 04/08/2014

Premessa

La società ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - Divisione Trasporto Automobilistico in seguito per brevità indicata come E.A.V. SRL, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione degli immobili ricadenti nelle proprie disponibilità, intende stipulare un Contratto per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa al Contratto, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli Ordini di Lavoro che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO LAVORI

Il Contratto ha per oggetto i lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria per i soli immobili di proprietà finalizzato alla conservazione, recupero, riqualificazione e monitoraggio, da effettuarsi su tutti gli elementi esterni ed interni costituenti i manufatti ubicati presso la società EAV – Divisione Trasporto Automobilistico e, precisamente, presso le officine/depositi di Agnano, Benevento, Comiziano, Ischia, Napoli G. Ferraris, Poggioreale Via Parise, S. Agata dei Goti, Sorrento, Torre Annunziata, nonché dei capolinea di Napoli Corso Garibaldi, Avellino, Nola, Scafati e Vico Equense.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente Capitolato possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

- 1) Lavori di falegnameria;
- 2) Lavori di sistemazione infissi interni – esterni, vetrata di alluminio anodizzato e similari;
- 3) Lavori di impiantistica idraulica;
- 4) Lavori di sistemazione e revisione infissi in ferro e similari;
- 5) Lavori di edilizia.

Si intendono compresi nell'appalto i lavori di minuta manutenzione necessari alla conservazione del patrimonio immobiliare ed in particolare:

- 1) Lavori di falegnameria, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale di:
 - porte esterne in legno – laccate – tinteggiate;

- infissi in legno – laccati – tinteggiati;
- pareti mobili;
- sopraluci;
- rulli e cassonetti;
- telai e controtelai;
- della battite;
- porte ad un solo battente;
- sopraluci normali;
- cerniere;
- lucchetti;
- cilindri;
- cicchetti di sicurezza infissi;
- serrature per mobili;
- serrature ad infilare;
- serrature elettriche;
- fermaporte;
- chiudiporte;
- maniglie;
- saliscendi;
- contropiastre;
- spioncini per porte;
- cremonese;
- maniglie con molla con o senza rosette.

2) Lavori di sistemazione di infissi interni esterni e vetrate in alluminio anodizzato e similari, comprensivi degli interventi finalizzati alla sostituzione di:

- vetri;
- maniglioni antipanico;
- cilindri e pompe chiudiporta;
- saliscendi e serrature;
- chiudiporte a pavimento e fermaporte;
- serrature elettriche;
- maniglie ad infilare – stampate ed esterne.

3) Lavori di impiantistica idraulica, comprensivi degli interventi finalizzati alla sostituzione di:

- flessibili;
- rubinetteria lavabo calda e fredda;
- staffe per lavabo;
- di miscelatori;
- lavabi;
- colonnine;
- bocchettoni;
- vasi igienici;
- cassette a sedile;
- cassette a parete;
- cassette in plastica;
- copricassette di scarico a pavimento;
- scaldabagni;
- orinatoi;
- piloti 40x40;



- tubazioni di scarico lavabo e pilozze;
- scaldabagni con portata di litri 80;
- espurgo.

4) Lavori di sistemazione e revisione di porte in ferro, cancelli e similari, comprensivi degli interventi di revisione e ripristino di:

- staffaggi di porte e piccoli cancelli semplici;
- porte automatizzate ingresso officine;
- cerniere e chiusure;
- parti danneggiate.

5) Lavori di edilizia, comprensivi dei seguenti interventi:

- rimozione di pareti mobili, porte, infissi in legno e similari, alluminio anodizzato, in ferro e similari;
- rimozione di pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici, soglie, ornie, architravi, pedate, alzate, battiscopa e similari;
- spicconatura di intonaco;
- rimozione di controsoffitti;
- rimozione di tramezzature intonacate;
- smontaggio di doghe;
- smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai e controtelai;
- scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
- trasporto del materiale di risulta;
- ripristino di pavimentazioni e rivestimenti;
- rifacimento di intonaci;
- lavori di attintatura di pareti e soffitti;
- lavori di attintatura di zone esterne fino all'altezza di mt.4,00;
- lavori di zoccolatura, soglie, architravi, correntizi, ornie, pedate, alzate, battiscopa e similari;
- fissaggio di servizi igienici, attrezzi da bagno e scaldabagni;
- interventi su murature per apertura e chiusura di varchi di passaggio;
- rifacimento di tramezzature;
- interventi di isolamento;
- interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su scale di sicurezza e di servizio;
- lavori di attintatura, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- opere stradali e segnaletica;
- opere fognarie e di depurazione dei liquami;
- fissaggio di bacheche e similari;
- posa in opera di cordonature prefabbricate;
- posa in opera di pavimentazione di betonelle e similari;
- piccoli interventi su strutture in cemento armato e semplici;
- siliconatura di vetri e similari;
- interventi su pluviali e similari;
- interventi su massetti di sottofondo;
- interventi di casseratura.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Articolo 3 – AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO LAVORI

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle prestazioni oggetto del Contratto è stato stimato in complessivi Euro 160.000,00, di cui Euro 155.200,00 per lavori a base d'asta ed Euro 4.800,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto come per legge.

Articolo 4 – CATEGORIA DEI LAVORI

L'EAV – Divisione Trasporto Automobilistico, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di affidare ad altre imprese, (anche parzialmente), lavori di manutenzione, di restauro, di ampliamento e di adattamento degli immobili adibiti a depositi ed officine senza diritto a compenso alcuno per l'impresa.

L'EAV – Divisione Trasporto Automobilistico si riserva, altresì, la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni opera che, ad esclusivo giudizio della Società, richiedano una competenza tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti.

Articolo 5 – DURATA DEL CONTRATTO LAVORI

La durata della gara è di 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 6 – CONTABILITA' DEI LAVORI

I lavori e le prestazioni oggetto dell'appalto saranno compensati con i prezzi di cui alle Tariffe Regione Campania Opere Civili Edizione 2013.

In detti prezzi si intendono comprese e compensate le tutte spese che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle per garantire la sicurezza del proprio personale e dell'esercizio, nonché quelle relative a tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione.

I prezzi, come sopra indicati, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, e rimane stabilito che essi non saranno soggetti a revisione né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroga o sospensioni dei lavori.

Articolo 7 – STIPULA DEL CONTRATTO – DOCUMENTI

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il DUVRI;



Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del Contratto. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione del Contratto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 – ALTRI DOCUMENTI

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del Contratto:

- il piano di sicurezza vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- j) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del presente Capitolato, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 240 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Articolo 12 – POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 200.000,00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso ai cantieri e della Direzione dei Lavori.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 13 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- o particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- o la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- o la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Articolo 14 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- o **priorità "01"**: in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Ordine di Lavoro; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
 - o **priorità "02"**: urgente – **lavoro urgente**: affidato tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro le 12 ore dalla data della relativa comunicazione;
 - o **priorità "03"**: ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
 - o **priorità "04"**: programmato – **lavoro programmato**: affidato tramite Ordine di Lavoro e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
- I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

La Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

L'Elenco Prezzi Unitari di riferimento, per i lavori eseguiti, sarà quella della Regione Campania Opere Civili Edizione 2013, per quelli che rientrano nelle priorità "01" e "02" è previsto un aumento percentuale delle voci economiche che lo compongono, per la sola parte riguardante la manodopera, pari al 10%.
In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinqueper mille) dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine.

Articolo 15 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
 - gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento: 1. Ai richiedenti; 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi; 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi; 4. all'oggetto degli interventi;
 - eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
 - elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
 - curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
- L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.
- L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che - soprattutto per le urgenze - consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Articolo 16 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni

eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nel relativo Ordine di Lavori.

Articolo 17 – PAGAMENTI

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di € 15.000,00, previa presentazione della relativa fattura.

Il suddetto pagamento delle fatture verrà effettuato a 30 gg. d.f.f.m..

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante è subordinato alle vigenti disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da parte dell'Impresa.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall'accettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Articolo 18 – SUBAPPALTI O COTTIMI

E' vietato alla Impresa di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori oggetto dell'appalto, ad eccezione del caso in cui venga rilasciata dalla Stazione Appaltante autorizzazione scritta. L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Articolo 19 – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano nel cantiere nel corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Si precisa, inoltre, che l'Impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia condizione di cantiere.

Articolo 20 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile dell' EAV srl – Divisione Trasporto Automobilistico interessato dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura dell'EAV srl – Divisione Trasporto Automobilistico interessato dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti in materia;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Articolo 21 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nell'elenco prezzi annesso al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- collaborare con la Direzione Lavori di EAV srl – Divisione Trasporto Automobilistico sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei

- computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
 - pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell'appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;
 - eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
 - mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
 - permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
 - pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;
 - osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
 - procedere alla discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
 - provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
 - realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 22 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori, nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il LUL ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza. Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Articolo 23 – RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi della normativa vigente;
- 2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi della normativa vigente;
- 3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi della normativa vigente;
- 4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalla normativa vigente;
- 5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi della normativa vigente;
- 6) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissati dalla normativa di settore in vigore;
- 7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nella normativa vigente;
- 8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.



CAPO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 – PREZZI CONTRATTUALI – LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE

Per la valutazione dei lavori "a misura" e le eventuali varianti si applicheranno le tariffe dei prezzi per opere edili ed opere impiantistiche del prezzario, in vigore, della Regione Campania.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Nei casi previsti dalla normativa in vigore, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 25 – PENALITÀ

Saranno applicate le seguenti penalità:

- in caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine e comunque, complessivamente, non superiore al 10 per cento;
- il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela degli operatori di EAV e di tutti i soggetti indicati nel DUVRI determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria pari a euro 1.000,00 (mille/00);
- una penale dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale verrà applicata per gli interventi rientranti nella categoria in emergenza - **lavoro immediato (priorità 01)**, qualora l'Impresa non intervenga entro un'ora dalla richiesta.

Le penali sopra elencate saranno trattenute dalle fatture.

Articolo 26 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Articolo 27 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

